REGOLAMENTO (CEE) N. 2121/81 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1981

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i prezzi d'entrata nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengono dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consiglio [3]; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2120/81 [5];

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato entro un limite inferiore (130 %) ed un limite superiore (140 %) calcolati rispetto al prezzo d'entrata del granturco; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 135 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati, in ECU per tonnellata, a:

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1981	443,71	585,51	640,81
Ottobre 1981	447,17	589,97	645,82
Novembre 1981	450,63	594,43	650,83
Dicembre 1981	454,09	598,89	655,84
Gennaio 1982	457,55	603,35	660,85
Febbraio 1982	461,01	607,81	665,86
Marzo 1982	464,47	612,27	670,87
Aprile 1982	467,93	616,73	675,88
Maggio 1982	471,39	621,19	680,89
Giugno 1982	474,84	625,65	685,90
Luglio 1982	478,31	630,11	690,91
Agosto 1982	478,31	630,11	690,91

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
[3] GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.
[4] GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
[5] Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 276,75 ECU per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN